



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 20/06/2007

REGOLAMENTO REGIONALE 12 GIUGNO 2007, N. 13

Regolamento regionale concernente indicazioni cliniche specifiche per l'erogazione delle prestazioni specialistiche comprese nell'allegato 2B del DPCM 29.11.2001"

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto il DPCM del 29 novembre 2001, che prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 811 del 04/06/2007 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art.1

In applicazione a quanto previsto dal D.P.C.M. 29.11.2001, concernente la Definizione dei livelli essenziali di assistenza:

1. le prestazioni di assistenza odontoiatrica possono essere erogate limitatamente alle sottoelencate diverse categorie di utenza:

- soggetti in età compresa tra 0 e 16 anni, nell'ambito dei programmi di tutela della salute odontoiatrica in età evolutiva;
 - soggetti in condizione di particolare vulnerabilità;
- nel rispetto di quanto riportato nell'allegato al presente Regolamento contrassegnato dalla lettera A);

2. I criteri di erogabilità delle prestazioni di densitometria ossea sono quelli definiti negli allegati al presente Regolamento contrassegnati dalla lettera B) e B.1);

3. l'erogazione delle prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale, comprensive delle prestazioni di ultrasuoniterapia, laserterapia antalgica ed elettroterapia antalgica, è condizionata dalla presenza di quadri patologici definiti, intervalli di tempo, durata minima della prestazione, non associazione ad altre prestazioni, secondo quanto riportato nell'allegato al presente Regolamento contrassegnato dalla lettera C).

4. i criteri di erogabilità delle prestazioni di chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri, sono quelli riportati nell'allegato al presente Regolamento contrassegnato dalla lettera D).

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004,n.7 " Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 12 giugno 2007

Vendola